LA NUOVA NORMATIVA SULL'INCLUSIONE SCOLASTICA: IL DECRETO INTERMINISTERIALE 182 DEL 29 DICEMBRE 2020 TRA LUCI ED OMBRE

Con il fine di mettere a punto nuovi e più precisi strumenti di garanzia dell'inclusione scolastica, dopo un lungo iter, iniziato con il Decreto Legislativo 66/2017, lo scorso 29 dicembre il Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha varato il Decreto n. 182.

Con la nota ministeriale del 13 gennaio 2021, n. 40, sono stati inoltrati ai Dirigenti scolastici e ai Direttori Generali degli USR sia il *Decreto* che le *Linee guida,* con i relativi allegati.

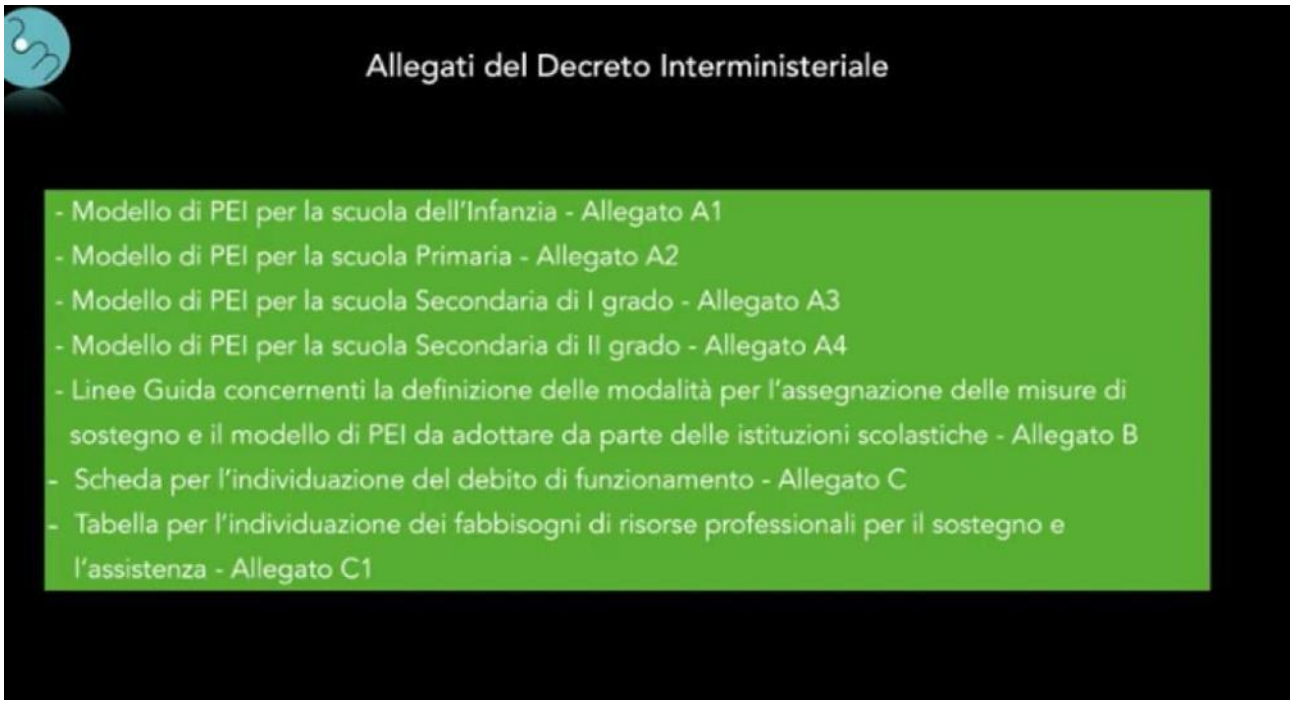

PUNTI DI FORZA DELLA NORMATIVA

1) **Omogeneità dei modelli PEI su tutto il territorio nazionale**. A partire dal prossimo anno scolastico le scuole, per la stesura del Piano Educativo Individualizzato, adotteranno un unico format, redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale posto alla base del sistema ICF**.**

COSA COMPORTA LA NUOVA PROSPETTIVA DEL PEI SU BASE ICF?

L' ICF è un sistema di classificazione internazionale del funzionamento della persona approvato dall'OMS, in sostituzione del modello bio-medico. È basato su un **concetto di salute** che non fa più riferimento soltanto al funzionamento delle strutture corporee, ma è **legato al funzionamento della persona in tutte le sue dimensioni: biologica, psicologica e sociale**.

Per la prima volta viene riconosciuta l'esistenza di una stretta interrelazione tra la persona e l'ambiente in cui essa si trova.

Pertanto, nella stesura del PEI, ci viene chiesto di considerare non soltanto la compromissione delle funzioni corporee dell'alunno, ma anche e soprattutto i **fattori di contesto, psicologici ed ambientali** in grado di facilitare o, viceversa, ostacolare il suo pieno funzionamento.

Operando nella prospettiva del modello bio-psico-sociale, si vuole promuovere al massimo le potenzialità dello studente diversamente abile, per offrirgli pari opportunità nel vedere concretizzato il proprio diritto al successo formativo e alla piena realizzazione di sé stesso.

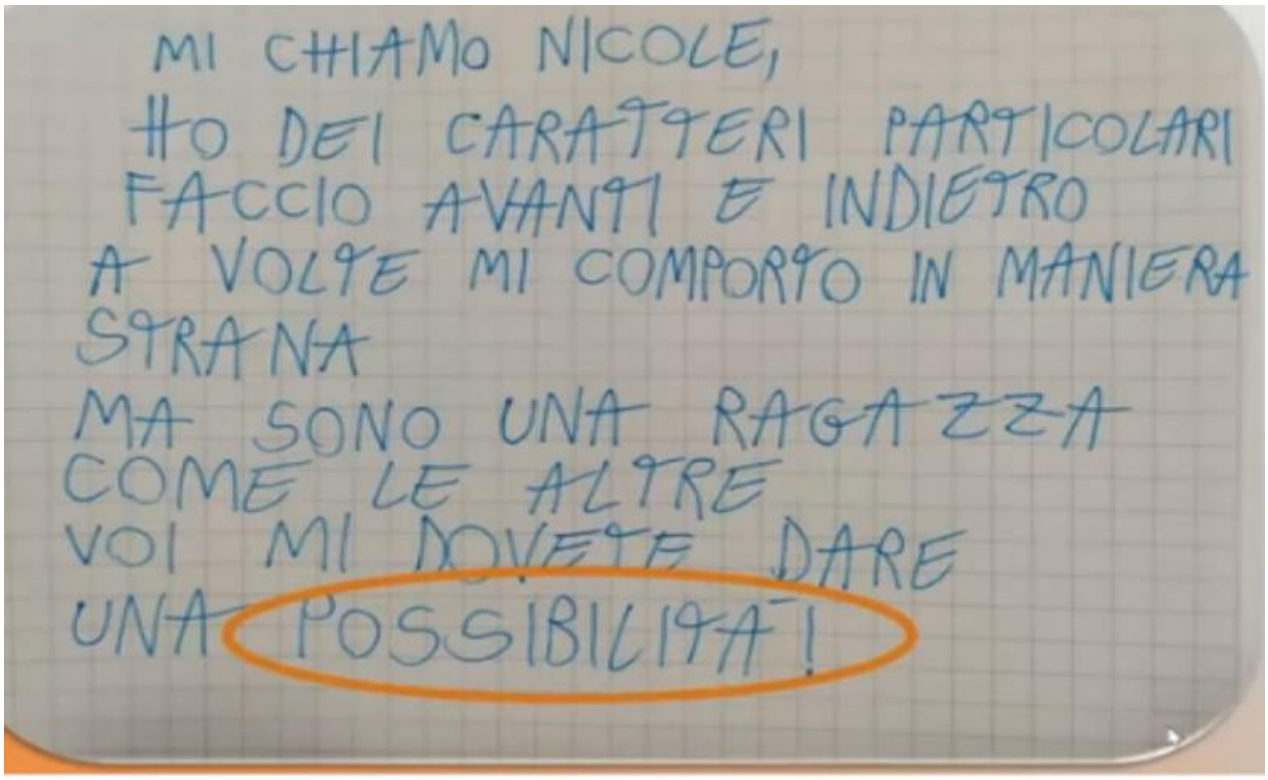

Partendo dall'attenta osservazione del modo in cui l'alunno interagisce con il contesto scolastico nel quale è inserito, bisognerà capire dove si manifestano le sue maggiori difficoltà, individuando quei fattori personali ed ambientali che si traducono in **agenti facilitatori** oppure in **barriere.**

Lo step successivo sarà poi la progettazione delle strategie e delle modalità di intervento più idonee a creare un ambiente di apprendimento favorevole, valorizzando i facilitatori e riducendo le barriere che possono in qualche modo influire sul funzionamento della persona.

Modello bio-psico-sociale

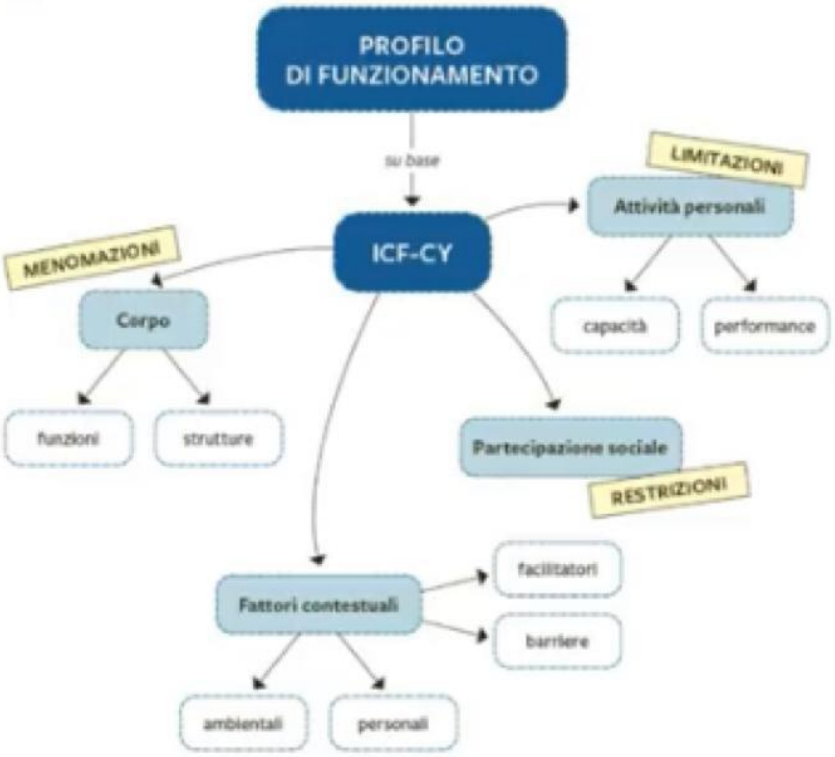

Fonte:
Ianes, Cramerotti e Fogarolo 2021

Capacità e performance: esempi dell'influenza di facilitatori e barriere

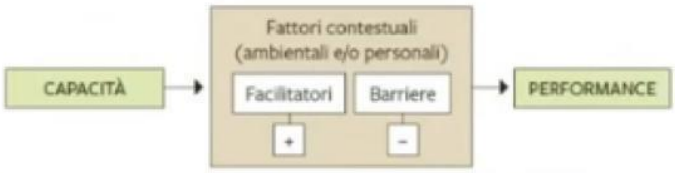

CAPACITÀ	FACILITATORI	PERFORMANCE
• Capacità articolatorie verbali non presenti • Linguaggio espressivo assente • Capacità nulla	• Tavola di comunicazione con simboli • Persona in grado di decodificare i simboli	• Performance comunicativa espressiva adeguata sui bisogni base

CAPACITÀ	BARRIERE	PERFORMANCE
• Capacità verbali buone • Linguaggio espressivo adeguato • Buone capacità	• Fattore contestuale personale negativo: forte ansia sociale in presenza di estranei	• Performance comunicativa espressiva deficitaria sul versante della partecipazione sociale con estranei o persone poco familiari

2) Previsione di un raccordo con il Progetto individuale

Rappresenta indubbiamente un punto di forza della nuova normativa il fatto che il PEI debba raccordarsi con il Progetto Individuale la cui stesura compete al Comune, su richiesta della famiglia. In questo modo, si intende garantire la costruzione di un progetto di accompagnamento della persona con disabilità, di ampio respiro, che abbracci tutto l'arco dell'esistenza, in un'ottica che vada oltre l'età scolare, in funzione della vita adulta.

Si tratta dunque di prevedere, con lungimiranza, le misure di sostegno più idonee alla promozione della piena realizzazione personale dell'alunno diversamente abile, non solo nella comunità scolastica, ma anche e soprattutto nella futura vita sociale, favorendo la più ampia acquisizione possibile di **longlife skills**.

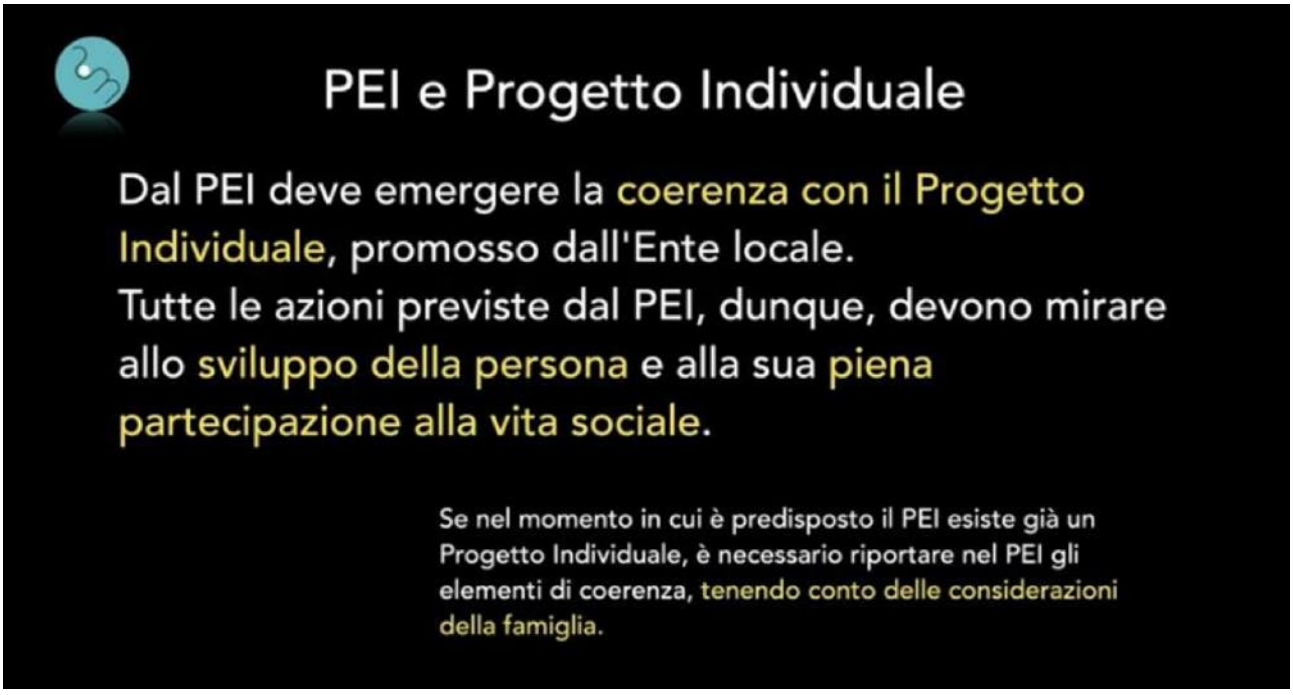

3) Previsione di un'apposita sezione dedicata ai PCTO

Il Piano Educativo individualizzato contiene una sezione nella quale devono essere specificate tutte le modalità con cui gli alunni diversamente abili, a partire dal terzo anno, parteciperanno ai PCTO.

4) Indicazione delle risorse professionali di supporto di competenza degli Enti Locali

Il nuovo PEI, oltre al fabbisogno dei docenti specializzati, dovrà necessariamente calcolare anche il fabbisogno delle misure di sostegno da richiedere agli **Enti locali** (assistenza specialistica alla comunicazione e all'autonomia) e dell'assistenza di base(rientrante tra i compiti dei **collaboratori scolastici**)

Interventi per il diritto allo studio e la frequenza - Art. 12

Nel PEI saranno indicati:

- Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, non riconducibili ad interventi educativi)
- Assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione (per azioni riconducibili ad interventi educativi

5) Affermazione del principio della corresponsabilità educativa

Tutti gli insegnanti del consiglio di classe prendono in carico l'alunno con disabilità, non il solo docente di sostegno che, a sua volta, è una risorsa a disposizione dell'intera classe. Anche nel caso in cui l'alunno segua una programmazione differenziata, ogni docente curricolare è tenuto ad indicare gli obiettivi da perseguire ed i criteri di valutazione da adottare nella propria materia.

L'intero impianto della nuova normativa ruota intorno al principio dell'**esclusione della delega al docente di sostegno** ed è proprio per questo motivo che la legge di bilancio ha previsto fondi destinati ad una formazione obbligatoria sui temi dell'inclusione, per **tutto il personale scolastico.**

6) Regolamentazione dettagliata della composizione e del funzionamento del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO)

7) **Principio di autodeterminazione dello studente**

A partire dalla scuola secondaria di primo grado, al GLO partecipa attivamente anche lo studente con disabilità secondo il principio di autodeterminazione sancito dall'art. 3 della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.

Ciò significa dar voce alla persona direttamente interessata dai processi di inclusione scolastica, alla quale si riconosce la possibilità di autorappresentarsi, esprimendo i propri bisogni e coprogettando un percorso formativo personalizzato, "cucito addosso come un abito sartoriale".

8) **La proposta del numero delle ore di sostegno e delle risorse,** per effetto delle modifiche normative introdotte dal D.lgs. 96/2019, è sottratta al Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) ed **è restituita alla scuola**, in cui il GLO approva il PEI e lo affida al Dirigente scolastico per la richiesta complessiva delle misure da chiedere all'USR.

9) È prevista la possibilità che il GLO possa sempre svolgersi anche da remoto, in modalità telematica sincrona.

PUNTI DI DEBOLEZZA DELLA NORMATIVA

Sono presenti nel *Decreto* alcune zone d'ombra: la mancanza del Profilo di funzionamento, la possibilità di esonerare l'alunno con disabilità da una o più discipline, la nuova composizione del GLO e le criticità connesse al nuovo meccanismo di definizione delle ore di sostegno rappresentano senza dubbio i più grossi punti deboli.

1)Mancanza del Profilo di funzionamento

La redazione del PEI presuppone, quale condicio sine qua non, la stesura del Profilo di funzionamento che si sostituisce, inglobandoli, alla DF e al PDF.

Tale documentazione sanitaria è di competenza dell'UVM dell'ASL, che la redige con l'apporto della famiglia dell'alunno diversamente abile e di un rappresentante della scuola.

Nel Profilo di funzionamento vengono individuate tre dimensioni a cui sono riconducibili i deficit dell'alunno rispetto al funzionamento normotipo della persona:

- **ambito dell'autonomia,**
- **ambito della comunicazione**
- **ambito dell'apprendimento**.

Il cosiddetto debito di funzionamento esprime l'entità delle difficoltà dell'alunno nello svolgimento delle attività, in relazione a questi tre domini.

Come già detto il GLO, partendo dall'osservazione del contesto scolastico, deve individuare i fattori agenti come **facilitatori** o come **barriere** e predisporre le strategie operative più idonee a favorire il miglior funzionamento possibile dell'alunno, nell'ottica pluridimensionale dell'ICF.

Successivamente alla fase di osservazione e di progettazione, il GLO formulerà la richiesta delle misure di sostegno ritenute necessarie.

Per i debiti di funzionamento riconducibili all'area dell'apprendimento, sarà formulata la richiesta delle risorse relative al sostegno didattico;

per quelli riguardanti l'area dell'autonomia, sarà formulata la richiesta delle risorse relative all'assistenza specialistica per l'autonomia o all'assistenza di base;

per i debiti di funzionamento concernenti l'area della comunicazione, sarà formulata la richiesta delle risorse per l'assistenza alla comunicazione.

RAPPRESENTA UN INDUBBIO ELEMENTO DI CRITICITÀ IL FATTO CHE IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON ESISTE ANCORA : mancano le linee guida del Ministero della sanità per la redazione di tale documento da parte dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)

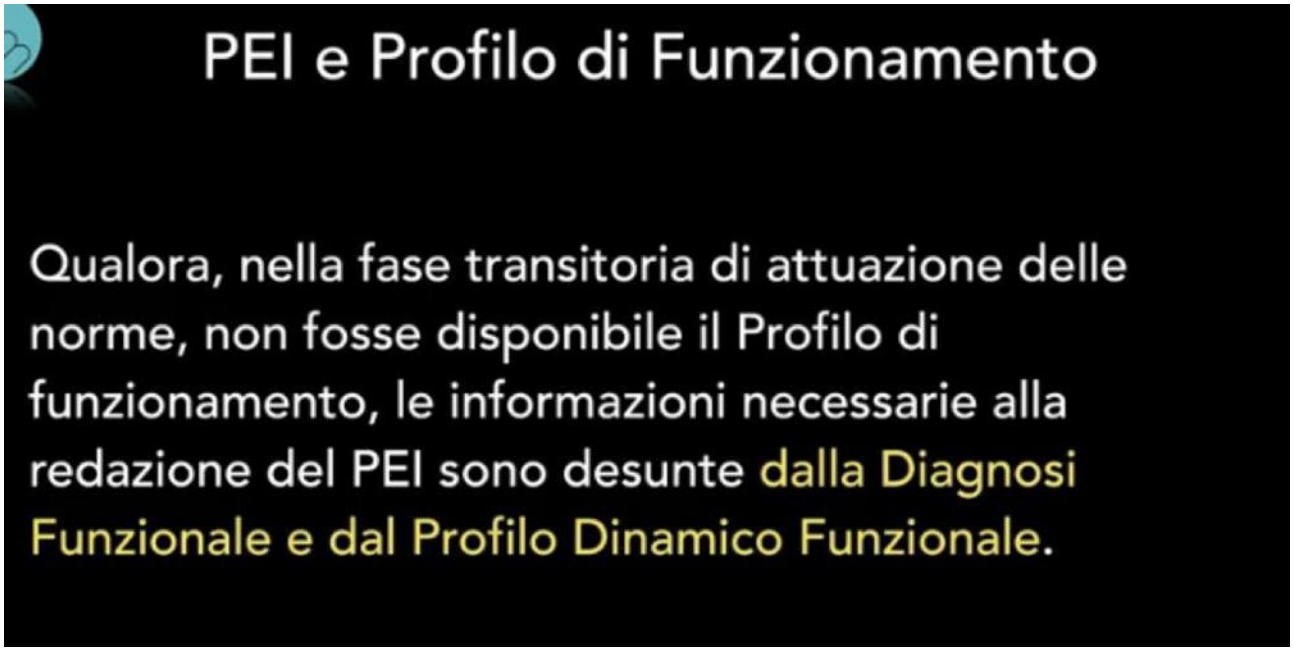

Occorrerà, perciò, continuare a fare riferimento alla DF ed al PDF, con inevitabili difficoltà.

2) Non esiste piena corrispondenza tra il Profilo di Funzionamento ed il PEI, in quanto **il primo è costruito intorno a tre domini** (apprendimento, autonomia e comunicazione), mentre **il secondo ruota intorno a quattro dimensioni** (della relazione, interrelazione e socializzazione; della comunicazione e del linguaggio; dell' autonomia e dell' orientamento; cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento).

Tale discordanza non avrebbe dovuto esserci.

BISOGNERÀ PERTANTO OPERARE UN RACCORDO TRA LE AREE DI FUNZIONAMENTO SU BASE ICF E LE QUATTRO DIMENSIONI DEL NUOVO PEI.

Raccordo tra aree di funzionamento su base ICF e 4 dimensioni del nuovo PEI

Dominio Legge/104	**Sottodominio** Tenendo conto di ICF *Profilo di funzionamento* UVM	**Ambiti/attività** (da considerare nella descrizione del funzionamento tenendo conto di ICF)	**Dimensioni PEI** Decreto interministeriale n. 182 del 29/12/2020 e D.lgs. n. 66/2017 PEI - GLO
Apprendimento	Uso intenzionale dei sensi	• Guardare • Ascoltare • Usare intenzionalmente altri sensi	Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento
	Apprendimento di base e applicazione delle conoscenze	• Imitare/copiare • Imparare attraverso azioni con oggetti • Acquisire una lingua • Acquisire concetti • Acquisire informazioni • Ripetere/esercitarsi • Imparare a leggere • Imparare a scrivere • Imparare a calcolare • Acquisire abilità basilari e complesse in insiemi integrati di azioni e compiti • Focalizzare l'attenzione/concentrarsi • Pensare • Leggere • Scrivere • Calcolare/risolvere problemi	
	Funzioni mentali globali/specifiche	• Funzioni intellettive • Funzioni dell'attenzione • Funzioni della memoria • Funzioni percettive • Funzioni del pensiero • Funzioni cognitive di base (ad es. acquisizione di conoscenze riguardo oggetti	

Autonomia personale e sociale	Compiti e richieste generali	• Svolgere un compito singolo • Svolgere compiti complessi • Eseguire la routine quotidiana • Gestire la tensione e altre richieste di tipo psicologico	Dimensione dell'autonomia e dell'orientamento
	Mobilità	• Cambiare la posizione corporea • Mantenere una posizione corporea • Trasferire il proprio corpo • Spostare oggetti con gli arti inferiori • Usare la mano per movimenti fini • Usare la mano e il braccio • Camminare • Spostarsi • Spostarsi usando attrezzature per la mobilità • Usare un mezzo di trasporto • Condurre un mezzo di trasporto	
	Cura della propria persona e degli oggetti domestici	• Lavarsi • Prendersi cura di singole parti del corpo • Andare in bagno • Vestirsi • Mangiare • Bere • Prendersi cura della propria salute • Prendersi cura degli oggetti e degli animali domestici	
	Istruzione (Attività e partecipazione – Aree di vita principali)	• Svolgere attività relative all'istruzione prescolastica • Svolgere attività relative all'istruzione scolastica • Svolgere attività relative alla vita scolastica	

Comunicazione e relazioni	Comunicazione (comprensione e produzione di messaggi)	• Comprendere la lingua parlata • Comprendere messaggi non verbali • Comprendere messaggi nella lingua dei segni • Comprendere la lingua scritta • Parlare • Produrre messaggi non verbali • Produrre messaggi nella lingua dei segni • Scrivere messaggi • Usare strumenti e tecniche di comunicazione	Dimensione della comunicazione e del linguaggio
	Relazioni interpersonali e sociali	• Interagire con gli altri in modo appropriato • Mantenere e gestire le interazioni con gli altri • Avere relazioni formali • Avere relazioni sociali informali • Avere relazioni familiari • Svolgere attività ricreative e del tempo libero	Dimensione della relazione, dell'interazione e della socializzazione

3) Razionalizzazione delle risorse di sostegno attraverso il meccanismo del debito di funzionamento: riduzione delle ore di sostegno didattico?

Il *Decreto* prevede un dispositivo di razionalizzazione della richiesta di ore di sostegno didattico.

Attualmente, per gli alunni con certificazione di disabilità grave, si tende al riconoscimento del massimo delle ore di sostegno settimanale, con un rapporto docente/alunno pari ad 1/1, e per gli altri alunni con disabilità non grave all'assegnazione di un numero intermedio di ore settimanali, con un rapporto docente/alunno pari ad 1/2.

Con il nuovo meccanismo del debito di funzionamento, il fabbisogno sarà calcolato partendo dal grado di **difficoltà** dell'alunno disabile nello svolgimento delle attività comprese **in ciascuno dei tre *domini*** indicati nel profilo di funzionamento (autonomia, comunicazione e apprendimento) **e**

in ciascuna delle 4 *dimensioni* *contenute nel PEI*:

- della relazione, interrelazione e socializzazione;
- della comunicazione e del linguaggio;
- dell'autonomia e dell'orientamento;
- cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento.

DECLINAZIONE DELLE 4 DIMENSIONI DEL NUOVO PEI.

Dimensioni del PEI (Decreto interministeriale n. 182 del 29/12/2020 e D.lgs. n. 66/2017)	Aree/assi Diagnosi funzionale e PDF, DPR 24/2/1994
1. Dimensione della relazione, dell'interazione e della socializzazione • Area del sé • Rapporto con gli altri • Motivazione verso la relazione consapevole • Interazioni con il gruppo dei pari • Interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico	• Affettivo-relazionale
2. Dimensione della comunicazione e del linguaggio *Competenza linguistica* • Comprensione del linguaggio orale • Produzione verbale • Uso comunicativo del linguaggio verbale • Uso di linguaggi alternativi *Dimensione comunicazionale* • Modalità di interazione • Presenza e tipologia di contenuti prevalenti • Utilizzo di mezzi privilegiati	• Comunicazione • Linguaggio
3. Dimensione dell'autonomia e dell'orientamento • Autonomia personale • Autonomia sociale • Dimensione motorio-prassica (motricità globale e fine, prassie semplici e complesse) • Dimensione sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile)	• Autonomia personale e sociale • Sensoriale • Motorio-prassico
4. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento • Capacità intellettive • Capacità mnesiche • Organizzazione spazio-temporale • Strategie utilizzate per la risoluzione di compiti (in relazione alla fascia d'età) • Capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti • Stili cognitivi • Lettura • Scrittura • Calcolo	• Cognitivo • Neuropsicologico • Apprendimento

Ai **due** soli **parametri di riferimento** previsti dalla legge 104/1992 (**alunno con disabilità non grave**/art.3 comma 1 ed **alunno con disabilità grave**/ art. 3 comma 3), si sostituiscono **5 livelli di debito di funzionamento**, ai quali corrispondono altrettanti ***"range"*** orari, che rappresentano la quantità di risorse professionali necessarie per ridimensionare lo svantaggio rispetto al funzionamento normotipo della persona. Più esattamente, l'entità delle difficoltà che ciascun debito di funzionamento esprime può configurarsi come *assente/ lieve/media/elevata/molto elevata (*Tabella contenuta nell'Allegato C del Decreto interministeriale 182 del 29 dicembre). A ciascuno di questi diversi gradi di difficoltà corrisponde un quantum, un certo numero di ore (compreso tra un minimo ed un massimo) della misura di sostegno, da attribuire all'alunno (Allegato C1)

ALLEGATO "C" - *Debito di funzionamento*

Tenuto conto del Profilo di funzionamento, si individuano le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno/a _____ e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo "debito di funzionamento".

L'Istituzione scolastica e l'Ente territoriale provvederanno a rendere disponibili i relativi fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza e ad attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base e di assistenza specialistica, nell'ambito dei *range* e dell'entità delle difficoltà indicati nella Tabella C1.

Situazione iniziale in rapporto alle "capacità" dell'alunno	DIAGNOSI **ICD-9CM**: _____

a. Dimensione della relazione, dell'interazione e della socializzazione:

Assente		Media	Elevata	Molto elevata
–	Lieve –	–	–	–

b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:

Assente		Media	Elevata	Molto elevata
–	Lieve –	–	–	–

c. Dimensione dell'autonomia e dell'orientamento:

Assente		Media	Elevata	Molto elevata
–	Lieve –	–	–	–

Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento:

Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
_	_	_	_	_

ALLEGATO "C 1"

Tabella Fabbisogno Risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza

SOSTEGNO EDUCATIVO E DIDATTICO

Debito di funzionamento sulle capacità

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente ☐	Lieve ☐	Media ☐	Elevata ☐	Molto elevata ☐
Max 18 ore		0-4	5 – 9	10 – 14	15 - 18

ASSISTENZA SPECIALISTICA

Debito di funzionamento sulle capacità

COMUNICAZIONE

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente ☐	Lieve ☐	Media ☐	Elevata ☐	Molto elevata ☐
(*)					

Assistenza specialistica per la comunicazione (*per azioni riconducibili ad interventi educativi*):

Comunicazione:

- ☐ *assistenza ad alunni/e privi/e della vista* ☐ Tiflodidatta:_____
- ☐ *assistenza ad alunni/e privi/e dell'udito* ☐ Interprete LIS: _____
- *assistenza ad alunni/e con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo* ☐ Esperto Comunicazione aumentativa: _____
- Altro: _____

AUTONOMIA

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente ☐	Lieve ☐	Media ☐	Elevata ☐	Molto elevata ☐
(*)					

Assistenza specialistica per l'autonomia

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella:

cura di sé ☐

mensa ☐

altro ☐ *(specificare ……)*

Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, non riconducibili ad interventi educativi)

igienica ☐ spostamenti ☐ mensa ☐ altro ☐ (specificare……)

Il nuovo sistema di calcolo delle risorse di sostegno didattico comporterà una riduzione dell'organico di sostegno?

In molti hanno sospettato che il meccanismo di nuova introduzione comprima i diritti dei disabili, per promuovere in maniera indiretta un taglio dei posti di sostegno. Del resto ad alimentare il timore è stata la stessa relazione tecnica di accompagnamento a quello che sarebbe diventato il comma 960 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021**): in essa si legge che il "*dispositivo di razionalizzazione*" approntato con il *Decreto*, nel consentire una più precisa definizione del monte ore di sostegno da assegnare all'alunno con disabilità, porterebbe nel tempo ad una **progressiva riduzione** del numero dei docenti di sostegno, che in via previsionale, e con riferimento alle sole risorse assegnate per disabilità gravi, può essere stimata in cinquemila docenti all'anno.

In effetti, il GLO, nell'elaborare la propria proposta, dovrà muoversi nell'ambito di range orari predefiniti e vincolanti. Nelle Linee guida è previsto che la possibilità di valicare i range è consentita solo in casi eccezionali debitamente ed adeguatamente motivati e che, in tali casi, è sempre necessario rivedere il Profilo di funzionamento.

A questo punto, è lecito pensare che Il GLO in realtà non abbia un ampio margine di libertà nella scelta del numero di risorse di sostegno didattico da destinare all'alunno. Infatti, anche se la richiesta di valicare i range previsti è supportata da adeguate motivazioni, è comunque ritenuta indispensabile, per la sua fattibilità, la revisione dell'accertamento sanitario da parte dell'UVM che ha redatto il Profilo di funzionamento.

TUTTO DEV'ESSERE SEMPRE RICONDOTTO AL PROFILO DI FUNZIONAMENTO.

Nelle intenzioni del legislatore, il nuovo sistema di attribuzione delle risorse professionali basato sul debito di funzionamento consentirebbe di razionalizzare le richieste delle risorse di sostegno didattico da destinare all'alunno con disabilità, evitando inutili eccessi e sprechi a danno dell'erario, attraverso la logica della gradualità e proporzionalità.

Considerato che la Corte Costituzionale, con la sentenza 275 del 2016, ha affermato chiaramente che il diritto allo studio degli alunni con disabilità DEVE prevale sui vincoli di bilancio, è più che probabile che possano nascere numerosi contenziosi.

Ciò che la nuova normativa sembra voler evitare è che, nel caso di diagnosi di disabilità gravi riconducibili **unicamente** a deficit nell'area delle autonomie, piuttosto che a deficit cognitivi, si attribuiscano all'alunno il massimo delle ore di sostegno scolastico, laddove invece potrebbero essere più utili ed efficaci altre misure di sostegno (assistenza di base e/o assistenza specialistica)

Vale la pena, infine, evidenziare che è prevista anche una responsabilità risarcitoria a carico dei componenti del GLO nei confronti dello Stato, qualora la richiesta di misure di sostegno sia considerata eccessiva rispetto alle reali necessità dell'alunno con disabilità, configurandosi in questo caso un vero e proprio DANNO ERARIALE.

4) Tra le misure di sostegno da indicare nel PEI, **manca ogni riferimento a risorse materiali o strumentali** (sono previste **solo risorse professionali**: docenti di sostegno, assistenti materiali, assistenti alla comunicazione, assistenti all'autonomia)

Questa mancata previsione rappresenta senza dubbio un limite.

5) L' esonero dell'alunno con disabilità da una o più discipline

L'art. 10, comma 2, lettera d) del *Decreto*, prevede che nella progettazione disciplinare di un alunno con disabilità si precisi se *"è esonerato da alcune discipline di studio"*. Ciò, nonostante l'opinione contraria del CSPI che suggeriva di omettere un simile passaggio e di limitarsi semplicemente al riferimento all'adozione di un percorso differenziato.

Conseguentemente, le *Linee guida*, nell'illustrare la sezione 8.3 (*Progettazione disciplinare*) del modello di PEI, contemplano la possibilità

che non siano definiti obiettivi e criteri di valutazione per la disciplina nella quale sia stato deciso l'esonero totale dall'insegnamento.

Il timore espresso da più parti è che il principio dell'esonero possa rivelarsi un cavallo di Troia, al cui interno si nascondano forme di emarginazione contrarie agli stessi obiettivi inclusivi che il *Decreto* dichiara di voler perseguire.

Qualcuno ha addirittura paventato il rischio di un ritorno alle classi differenziali, ante 1971, evidenziando che non si può privare l'alunno con disabilità della dimensione sociale dell'apprendimento. Al contrario, in un ambiente di apprendimento davvero inclusivo, bisognerebbe sforzarsi di proporre alla classe **compiti polirisolvibili,** cioè affrontabili a diversi livelli di competenza, come ad esempio nel caso della rielaborazione di un brano narrativo. In tale ipotesi, infatti, sono possibili diversi approcci al compito e differenti output di apprendimento: divisione in sequenza, ricerca delle parole-chiave, ricerca di immagini significative, disegno di fumetti, ecc.

In questa prospettiva, all'alunno con disabilità è sempre garantita la partecipazione, insieme ai compagni, all'elaborazione di un prodotto significativo riconducibile a vario titolo all'attività svolta dalla classe, proprio per favorire la determinazione di un positivo senso di appartenenza al gruppo. È necessario trovare occasioni di raccordo con la programmazione di classe, anche nei casi di maggiore compromissione delle abilità cognitive dell'alunno, affinché quest'ultimo possa sperimentare, sia pure solo da spettatore, la "**cultura del compito**" (il clima emotivo, la tensione cognitiva, i prodotti elaborati..)

Alla luce dell'art. 12, c. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("*l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione* ***non*** *può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap*"), **andrebbe sicuramente meglio definito il significato delle locuzioni "*impedimenti oggettivi o incompatibilità*" e "*mere difficoltà di apprendimento*"** contenute nelle Linee guida del decreto.

Queste ultime infatti precisano che l'esonero dall'insegnamento di una disciplina rappresenta una fattispecie particolare dei "*percorsi didattici differenziati*", un **caso limite**, riconducibile non a "*mere difficoltà di apprendimento*" bensì ad "*impedimenti oggettivi o incompatibilità*", **relegato** nell'eccezionalità di situazioni in cui "***non sussistono le condizioni neppure per una progettazione disciplinare ridotta e non è possibile, se non con forzature eccessive e inopportune, definire obiettivi didattici sui quali si possa poi esprimere una seria valutazione degli apprendimenti***". In simili circostanze l'esonero è deciso non dal singolo docente titolare di disciplina, ma dall'intero Consiglio di Classe, che deve indicare anche quali attività alternative vengono svolte in quelle ore, la loro organizzazione e i criteri e i metodi della loro valutazione.

Sembra legittimo paventare il rischio di esoneri troppo frequenti che determinerebbero situazioni di emarginazione, estranee alla logica dei processi inclusivi.

6)La questione della composizione del GLO: membri di diritto e figure più lievi?

Il *Decreto* ha destato qualche apprensione anche nella formulazione della composizione del GLO: l'art. 3, comma 1, lo definisce **composto** dal consiglio di classe (di cui fa parte anche il docente di sostegno) e presieduto dal dirigente scolastico. Il comma 3 dello stesso articolo affida poi al dirigente scolastico il compito, ad inizio anno scolastico, dell'individuazione formale (con apposito decreto) dei componenti del GLO, **integrando** tale organismo collegiale con tutte le figure chiamate a partecipare ai suoi lavori, in quanto in grado di fornire un

contributo significativo alla corretta stesura del PEI (figure professionali interne, come le funzioni strumentali per l'inclusione, ed esterne alla scuola, come lo specialista dell'ASL).

Il GLO è convocato dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con congruo preavviso, per garantire la più ampia partecipazione.

Il nuovo PEI viene considerato un atto della scuola, nel senso che la **responsabilità della sua stesura è dell'istituzione scolastica**, com'è confermato dall'obbligo di puntuale rendicontazione del funzionamento del GLO.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

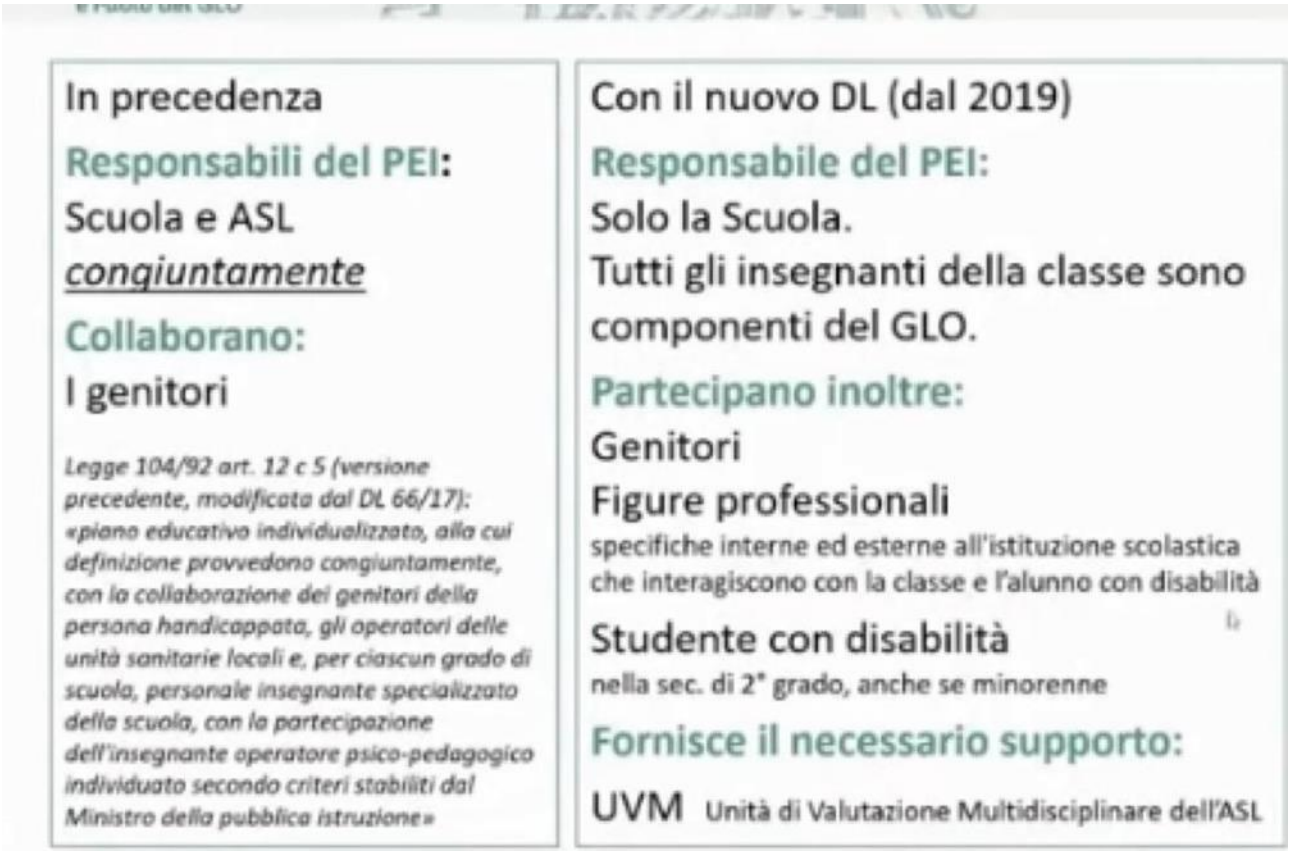

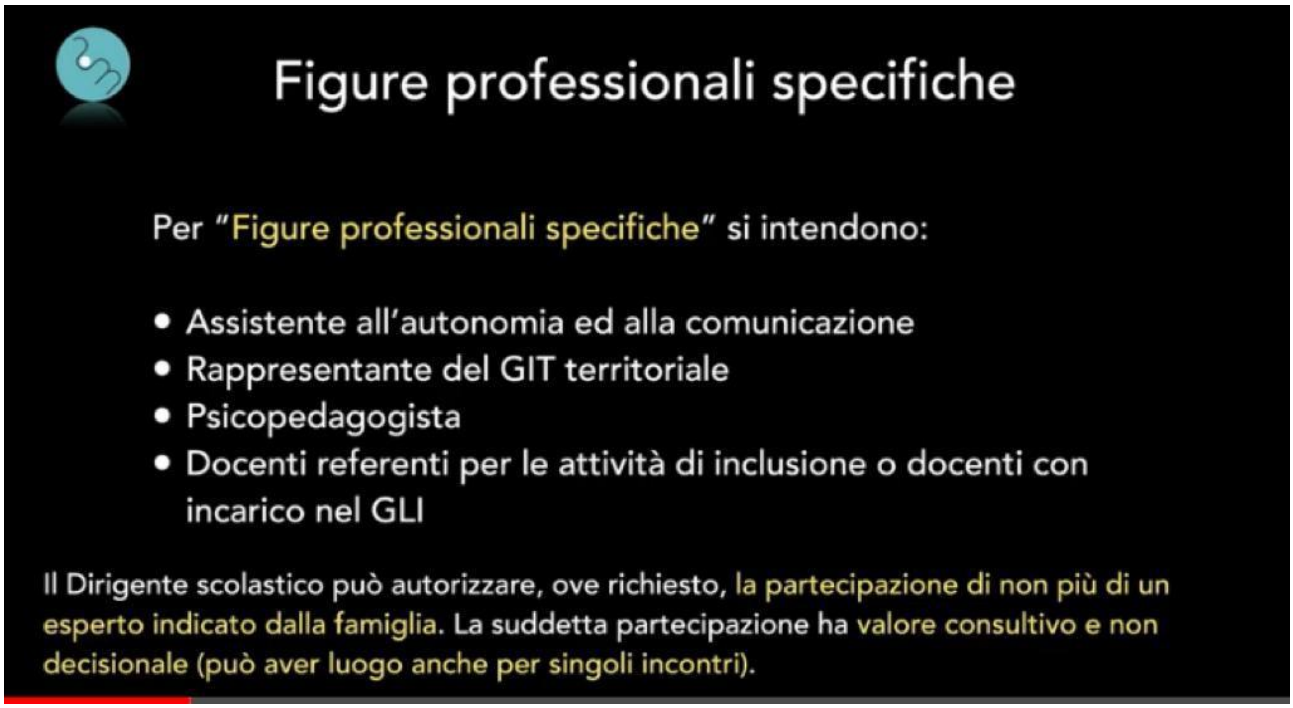

La nuova normativa prevede che il GLO si consideri validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti invitate a partecipare abbiano espresso la propria rappresentanza.

Questa disposizione ha generato non pochi allarmismi nel**le famiglie** degli alunni con disabilità, le quali **hanno** già **chiesto** a gran voce **di rendere obbligatoria la loro presenza ai fini della valida costituzione del GLO**.

È evidente la preoccupazione che all'interno del GLO venga tracciata una netta demarcazione: da un lato il Dirigente Scolastico e i docenti del Consiglio di Classe, **membri di diritto** e veri componenti dell'organismo; dall'altro i genitori, i rappresentanti del sistema sanitario che hanno in carico l'alunno e tutte le altre figure professionali interne ed esterne alla scuola, **partecipanti** a pieno titolo, ma senza la qualificazione di "membri" (**figure più lievi)**

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

Va poi evidenziata la disposizione secondo cui **il GLO deve sempre arrivare ad una sintesi ed approvare il PEI nella sua globalità**, motivando le decisioni adottate, in particolare quando esse **si discostano** dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.

NON È DUNQUE NECESSARIA L'UNANIMITÀ DEI CONSENSI dei partecipanti.

7)Altro punto debole del Decreto 182/2020, è rappresentato dall'**automatismo** negli anni successivi rispetto alla prima accettazione del PEI differenziato da parte della famiglia. In altri termini, una volta che il CdC sceglie di adottare una programmazione differenziata per l'alunno e la famiglia acconsente, non c'è più bisogno di chiedere ogni anno la firma dei genitori che autorizzi quel tipo di programmazione in quanto l'eventuale passaggio al PEI curricolare può essere decisa dal CdC in autonomia. Se invece fosse la famiglia a richiedere tale passaggio, esso non potrebbe verificarsi in modo automatico, in quanto richiederebbe una valutazione da parte del CdC: l'alunno

dovrebbe sostenere delle prove integrative con riferimento alle discipline nelle quali, negli anni precedenti, è stato valutato con il PEI differenziato.

8) Il Decreto 121 del 29 dicembre indica in modo molto preciso la tempistica dei GLO, ma è lecito nutrire qualche dubbio in merito alla puntuale attuazione di tutte le previsioni normative, soprattutto in realtà scolastiche in cui ci sia una significativa presenza di alunni con disabilità.

Il gruppo di lavoro dovrà riunirsi almeno tre volte nell'arco di ciascun anno scolastico:

- per la stesura del PEI relativo all'anno in corso, di norma, entro il 31 ottobre (**PEI definitivo**);
- per una verifica intermedia, tra novembre e aprile;
- per la verifica finale e per l'elaborazione delle nuove proposte progettuali per l'anno successivo, entro il 30 giugno **(PEI provvisorio**) Entro lo stesso termine, va redatto il PEI provvisorio per gli alunni con disabilità che siano stati certificati per la prima volta nell'anno in corso e per quelli che passano da un ordine di scuola ad un altro (in quest'ultimo caso, sarà la scuola di provenienza a redigere il PEI provvisorio da trasmettere alla scuola di nuova iscrizione)
  Va evidenziato che soltanto con riferimento al termine del 31 ottobre previsto per il PEI definitivo il legislatore usa l'espressione "**di norma**", lasciando intendere che tale limite temporale **non** debba considerarsi tassativo.

9)La nuova normativa prevede che i **GLO** debbano svolgersi, salvo motivata necessità, **in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.** Ciò vuol dire che dovranno essere programmati in orario pomeridiano. A tale proposito è legittimo che ci si chieda come possa raccordarsi tale disposizione con l'art. 3 lettera a) dell'art.29 del CCNL scuola, che regolamenta l'orario di servizio annuo cui è tenuto il docente, al di là delle ore di lezione, con riferimento alle attività collegiali. Nel suddetto comma è scritto che tali attività sono quantificate fino ad un massimo di 40 ore annue. La questione è di non poco conto, considerato che, come l'esperienza insegna, spesso le riunioni del GLO hanno lunga durata, travalicando i limiti temporali programmati e che, per la partecipazione ai GLO, non è previsto alcun compenso.

(Si pensi a realtà scolastiche come la nostra in cui sono presenti circa 100 alunni con disabilità: quanti GLO si dovrebbero riunire in un anno scolastico e per quante ore i docenti sarebbero impegnati, al di là del proprio orario di servizio?)

10) Con riferimento ai **PCTO** è previsto, sia pure soltanto in casi residuali ed eccezionali, che l'alunno con disabilità non debba necessariamente svolgere l'esperienza di tirocinio formativo in azienda insieme ai compagni di classe, ma possa fare il proprio percorso di alternanza scuola-lavoro rimanendo a scuola (magari in un'istituzione scolastica diversa da quella di appartenenza in cui si dovrebbe cercare di riprodurre un ambiente quanto più possibile simile a quello aziendale), oppure in strutture lavorative protette e in centri educativi destinati solo a persone disabili.

LA PREOCCUPAZIONE DELLE FAMIGLIE

La formalizzazione di un percorso differenziato che consenta l'esonero totale dell'allievo con disabilità da una o più discipline, unitamente alla sempre possibile riduzione dell'orario didattico, da un lato, e l'eventuale diminuzione delle ore di sostegno, dall'altro, legittimano la preoccupazione delle famiglie che nelle scuole possano tornare a verificarsi anacronistiche prassi di emarginazione ed esclusione.

Il *Decreto* ha però in sé gli strumenti per autocorreggersi: Il nuovo modello di PEI e i suoi allegati, dopo essere stati passati al vaglio della quotidiana pratica didattica e organizzativa, saranno oggetto di riflessioni e correttivi in appositi incontri già programmati.

L'art. 21, commi 2 e 3, del *Decreto* prevede infatti che i modelli di PEI siano sottoposti a revisione, già al temine dell'anno scolastico 2020/2021, e vengano integrati o modificati, sulla base delle osservazioni e delle indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche. In ogni caso, con cadenza almeno triennale, gli stessi saranno oggetto di verifica ed aggiornamento.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL NUOVO PEI

Il PEI è composto da 12 sezioni, precedute da una parte introduttiva.

La parte introduttiva è caratterizzata dai dati riferiti all'alunno / alunna, alla scuola di apparenza e ai dati di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. C'è poi il riferimento al Profilo di Funzionamento (comprende la Diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale) che rappresenta il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI)

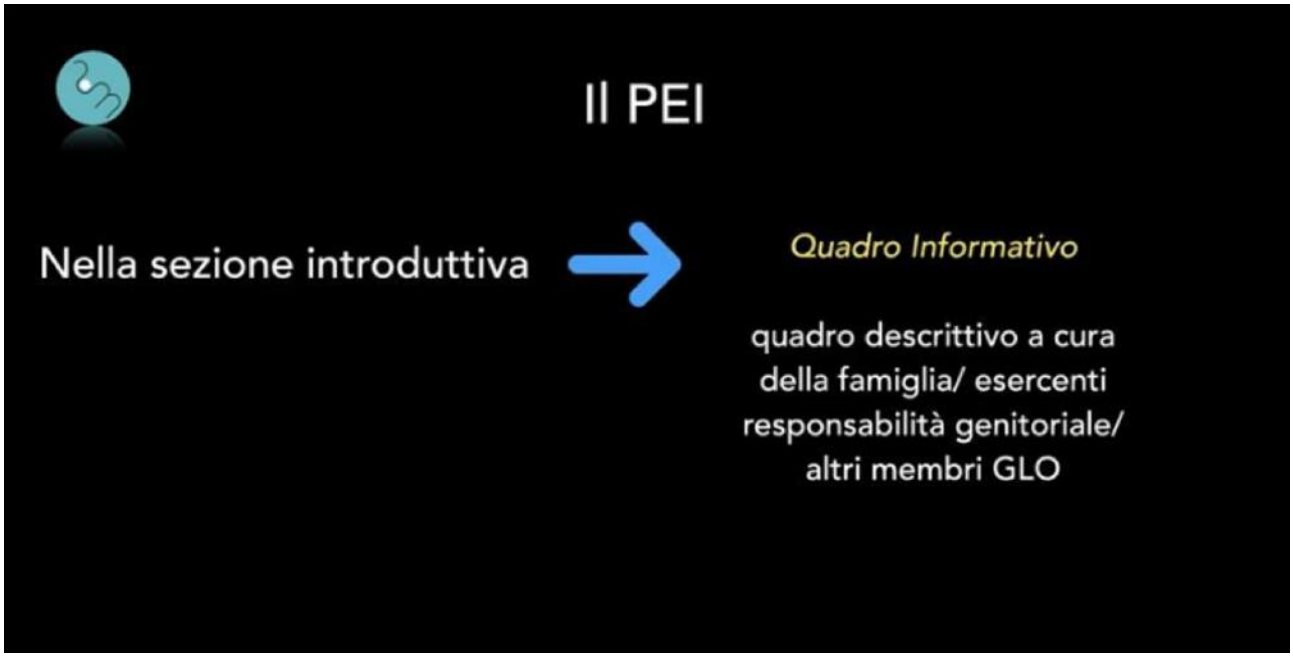

Poiché è prevista una fase transitoria di applicazione delle norme, in attesa della pubblicazione delle Linee Guida da parte del Ministero della Salute e della redazione dei nuovi Profili di Funzionamento da parte delle competenti Unità di Valutazione Multidisciplinare, il GLO continuerà a far riferimento alla documentazione attualmente in vigore: Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale. Nel frontespizio del modello di PEI è presente un'apposita casella ("PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE") da barrare, indicando in quella successiva la Diagnosi funzionale a cui si fa riferimento (andrà indicata la data di redazione).

Segue poi il riquadro riferito ai componenti del GLO.

Dopo la parte introduttiva seguono le sezioni in cui è suddiviso il PEI, che esaminiamo qui di seguito:

• Sezione 1

Quadro informativo

Redatta dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, fornisce le indicazioni sulla situazione familiare e descrive l'allievo titolare del PEI.

• Sezione 2

In questa sezione si riportano attraverso una descrizione sintetica, gli **elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento** o dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale, (se il Profilo di Funzionamento non fosse disponibile), **utili alla redazione del PEI**.

• Sezione 3

Raccordo con il Progetto Individuale

Il Progetto individuale va chiesto al Comune di residenza dalla famiglia (D.lgs. 66/17, art. 6). Per garantire il necessario coordinamento, una volta approvato, sarebbe importante che un rappresentante del Comune partecipasse al GLO come membro effettivo.

Ai fini della compilazione va indicato:

a. Se il Progetto Individuale è stato già redatto, si può riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia.

b. Se il Progetto Individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto, qui si riportano le indicazioni da considerare per la redazione del Progetto.

• Sezione 4

Osservazioni sullo studente per progettare gli interventi di sostegno didattico

Partendo dall'osservazione dell'alunno, si evidenzieranno i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici.

Osservazione e Progettazione

...della relazione, della interazione e della socializzazione

Area affettivo-relazionale

Il sé; il rapporto con gli altri; la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari; le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico; la motivazione all'apprendimento

Osservazione e Progettazione

...della comunicazione e del linguaggio

Area della comunicazione

Competenza linguistica (comprensione del linguaggio orale; produzione verbale; uso comunicativo del linguaggio verbale e non); modalità di interazione

Osservazione e Progettazione

...dell'autonomia e dell'orientamento

Area dell'autonomia

Riferimento all'autonomia della persona e sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile)

Osservazione e Progettazione

...cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento

Area cognitivo-neuropsicologica

Riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e all'organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d'età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.

• Sezione 5

Interventi sull'alunno/a: obiettivi educativi e didattici.

Questa sezione si riferisce agli obiettivi educativi e agli interventi trasversali, da tenere distinti dagli interventi didattici nelle singole discipline previsti nella sezione 8.

Partendo dall'osservazione dell'alunno, si procederà a fissare gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti, le strategie e le modalità operative.

Si individueranno gli obiettivi specifici, in relazione a precisi esiti attesi e, per ciascuno di essi, andranno descritte le modalità e i criteri di verifica per il loro raggiungimento.

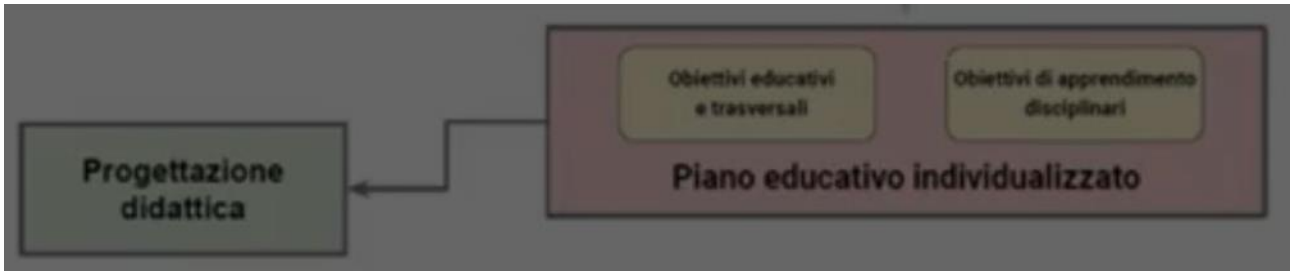

• Sezione 6

Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori

L'ambiente di apprendimento oggi è considerato un fattore determinante nel processo di formazione degli allievi e ancor più per gli alunni con disabilità. L'attenzione è concentrata sull'alunno e quindi sulla sua capacità di apprendere e su come accompagnarlo nell'acquisizione delle competenze, creando un ambiente favorevole che susciti in lui la motivazione, promuovendo allo stesso tempo il processo di socializzazione e integrazione. Appare evidente che per far sì che l'alunno possa costruire il suo sapere ed il suo saper fare, è necessario che sia inserito in un contesto a lui favorevole.

Il PEI su base ICF, individua all'interno del contesto scolastico, le barriere e i facilitatori che possano in qualche modo influire sugli atteggiamenti dell'alunno con disabilità. Se nell'ambiente scolastico risulta facile

identificare quelle che possano essere le problematiche legate all'accessibilità e alla fruibilità degli spazi o alla disponibilità di attrezzature didattiche o di supporto (le barriere architettoniche, la carenza di supporti per l'autonomia personale etc.), l'osservazione del contesto sociale non è così scontata, dal momento che vanno presi in considerazione i rapporti non solo con gli insegnanti e i compagni ma anche quelli con gli adulti di riferimento, analizzandone poi i relativi effetti.

Il processo di apprendimento dell'alunno all'interno di un contesto scolastico può essere così influenzato dai seguenti fattori:

a) "Fattori ambientali e ICF" analizza le indicazioni di contesto che possono emergere dal Profilo di Funzionamento fornendo suggerimenti per un eventuale adattamento in ambito scolastico.

b) "Barriere e facilitatori in un ambiente di apprendimento inclusivo" fornisce indicazioni per individuare i fattori che possono aiutare o ostacolare la realizzazione di un ambiente di apprendimento inclusivo, applicabili anche in assenza del Profilo di Funzionamento.

Sarà quindi rilevante tener conto dei fattori sopra descritti per realizzare gli interventi favorevoli alla partecipazione attiva dello studente, non dimenticando che ogni allievo è un universo a sé, per cui è importante applicare una didattica personalizzata e flessibile. Inoltre, il Ministero fa anche riferimento a proposte ridondanti e plurali: basate su molteplici forme di fruizione-somministrazione valutazione, considerando canali comunicativi diversi, lasciando aperta la possibilità di scegliere la modalità più efficace per ogni studente e valorizzando varie possibilità di esprimere gli output dell'apprendimento.

Questa parte del modello prevede un unico campo aperto, non strutturato, che le scuole possono compilare con flessibilità. È possibile inoltre apportare delle modifiche nel caso ci sia stata una verifica intermedia del PEI (Revisione).

• Sezione 7

Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo

Dopo aver analizzato il contesto, e individuato i fattori che influiscono sul processo di apprendimento, in questa parte del modello, confluiranno tutti gli interventi (obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità) da adottare per rendere l'ambiente di apprendimento inclusivo.

Un altro campo da compilare riguarda la Revisione in cui è possibile riportare eventuali modifiche, a seguito di una verifica intermedia del PEI e la Verifica conclusiva degli esiti dove vanno inseriti i risultati della valutazione conclusiva, al termine dell'anno scolastico, rispetto all'efficacia degli interventi descritti.

• Sezione 8

Interventi sul percorso curricolare

In questa sezione vanno inseriti gli interventi previsti per una programmazione didattica personalizzata che terrà conto delle esigenze educative e didattiche dell'alunno. Sarà necessario considerare tutte le diverse componenti del processo: contenuti, metodi, attori, tempi, luoghi, modalità, criteri di verifica e valutazione.

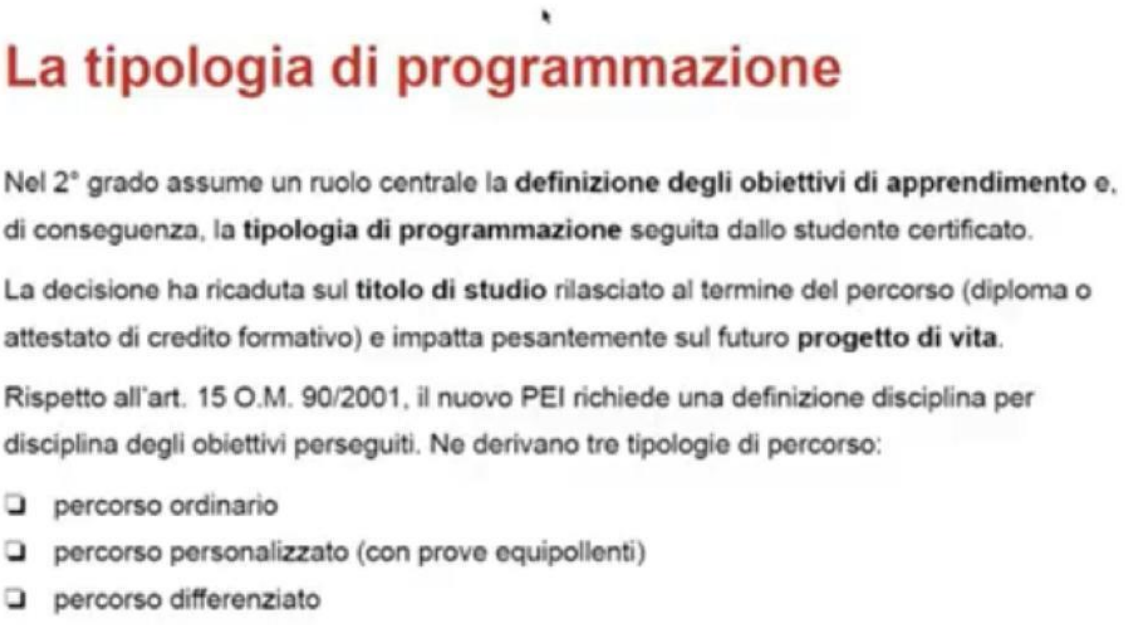

PROGETTAZIONE - Art. 10

a) alunni e studenti con disabilità, anche grave, hanno un "*diritto allo studio*" ma non anche "*al titolo di studio*";

b) alunni e studenti con disabilità possono seguire:

i. **percorsi didattici ordinari**, conformi alla progettazione didattica della classe, sulla base del curricolo d'istituto;

ii. **percorsi didattici personalizzati** in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione (in questo caso, ci riferiamo ad un "PEI semplificato o per obiettivi minimi");

iii. **percorsi didattici differenziati** (sulla base di un "PEI differenziato").

Per quanto sopra, nel nuovo modello di PEI è inserito lo schema riepilogativo già sopra riportato:

A. percorso ordinario;

B. percorso personalizzato (con prove equipollenti);

C. percorso differenziato.

Secondaria di II grado - Progettazione differenziata o equipollente?

× A - Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione

× B - Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri di valutazione

.....

.....

con verifiche identiche × equipollenti ×

× C - Segue un percorso didattico differenziato:

.....

.....

con verifiche × non equipollenti

[indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica

.....

.....

Secondaria di II grado - Progettazione differenziata o equipollente?

A - Se si sceglie l'opzione "A", non occorre aggiungere altro. Tuttavia occorre ricordare che seguire la progettazione della classe e applicare gli stessi criteri di valutazione non significa annullare ogni forma di personalizzazione. Pertanto, le modalità di verifica saranno personalizzate secondo quanto indicato nella Sezione 8.2.

B - Con l'opzione "B" si definisce un percorso che, pur personalizzato o adattato, conserva la sua validità ai fini del conseguimento del titolo di studio e prevede la possibilità di somministrare prove di verifica dichiarate equipollenti (in certi casi particolari, anche identiche), ossia dello stesso valore di quelle della classe pur se diverse rispetto ai contenuti, rendendo possibili semplificazioni che non compromettano la loro validità. Possono rientrare in questo ambito eventuali dispense da prestazioni ritenute non indispensabili, supporti che garantiscono in ogni caso l'autonomia di base, facilitazioni non determinanti… Valutando queste personalizzazioni si terrà conto anche della rilevanza che possono avere le varie discipline nello specifico indirizzo di studi. Modificando in questo modo la progettazione, anche se non in modo radicale, cambiano molto probabilmente anche i risultati attesi per cui diventa necessario adattare i criteri di valutazione definiti per la classe.

C - L'opzione "C" si seleziona quando gli obiettivi disciplinari previsti sono nettamente ridotti rispetto a quelli della classe, per cui non è proponibile una valutazione su prove equipollenti. In questo riquadro occorre definire quali sono questi obiettivi previsti, specificando i risultati attesi e i relativi criteri di valutazione.

PROGETTAZIONE - Art. 10

In relazione alla progettazione curricolare, bisogna indicare se:

- l'alunno segue la programmazione della classe (a questa corrisponderanno i criteri di valutazione della classe)
- è prevista una personalizzazione degli obiettivi specifici di apprendimento e del momento della valutazione (verifiche identiche o equipollenti)
- alunno con PEI differenziato e prove non equipollenti
- alunno esonerato da alcune discipline di studio

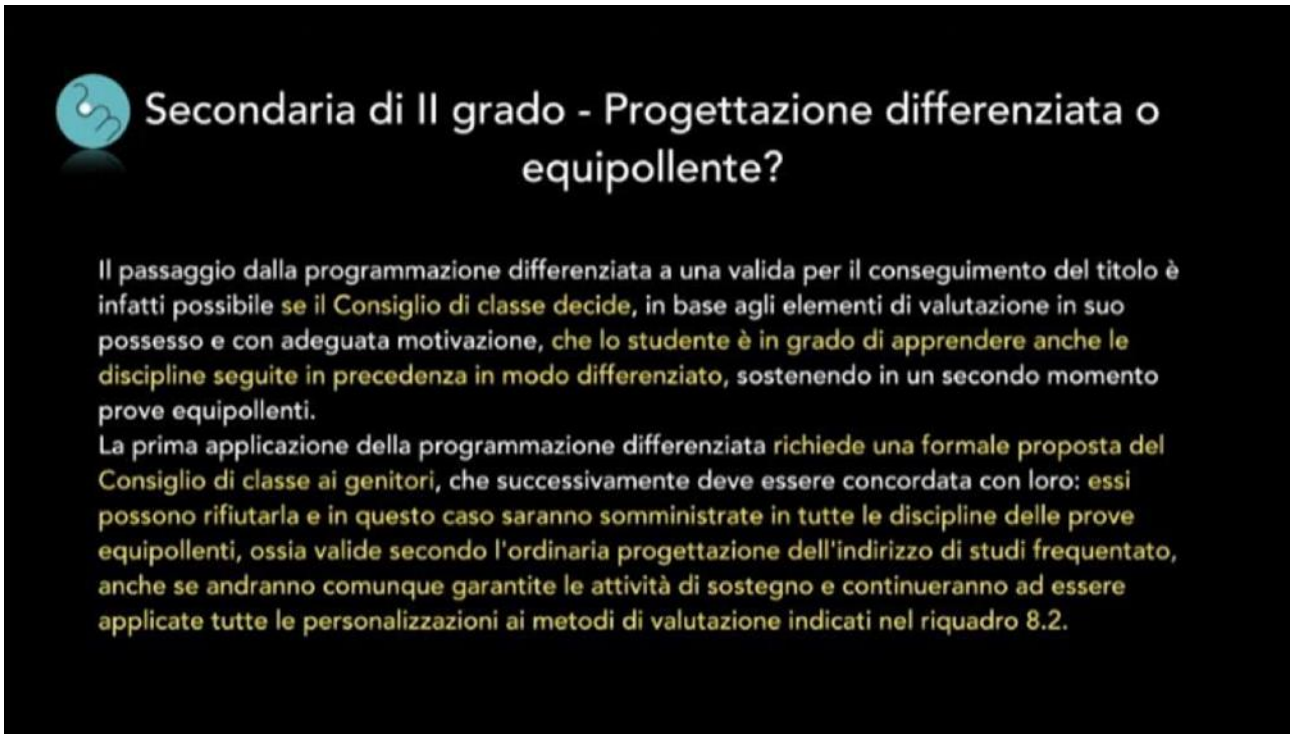

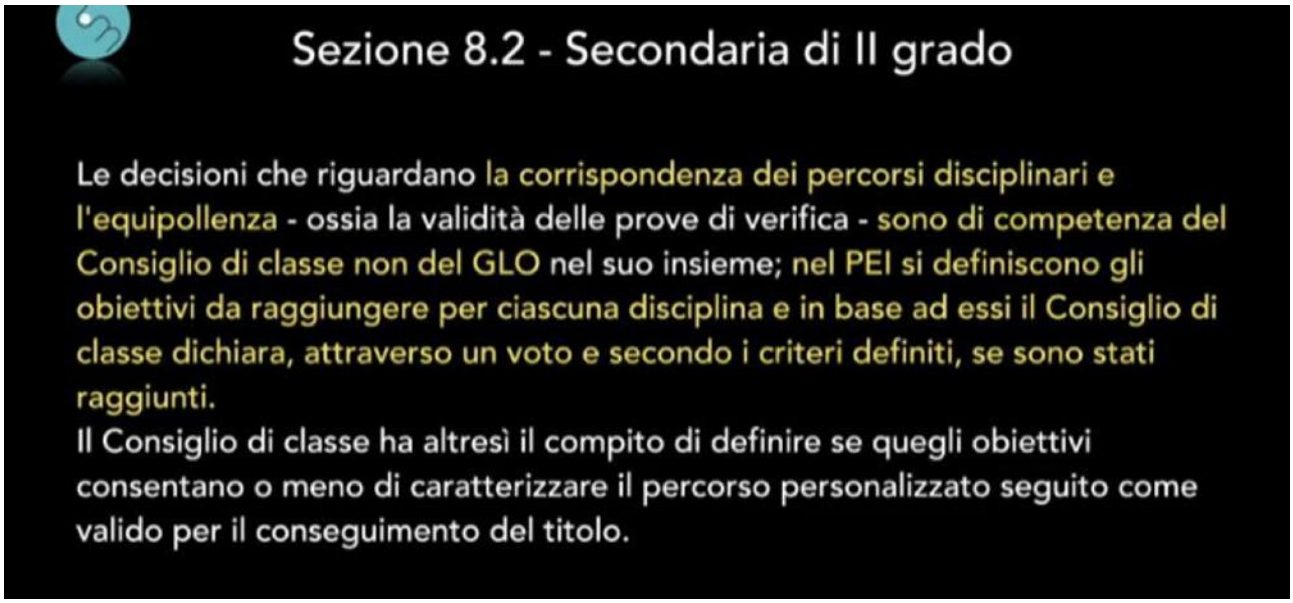

La Sezione 8 si conclude con i campi Revisione, che permette di segnalare eventuali modifiche in base a un monitoraggio in itinere, e verifica conclusiva degli esiti per tutti gli ordini di scuola.

• Sezione 9

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse

In questo spazio, sarà organizzato il progetto di inclusione definito nelle precedenti sezioni del PEI, in particolare come saranno utilizzate le risorse assegnate o disponibili.

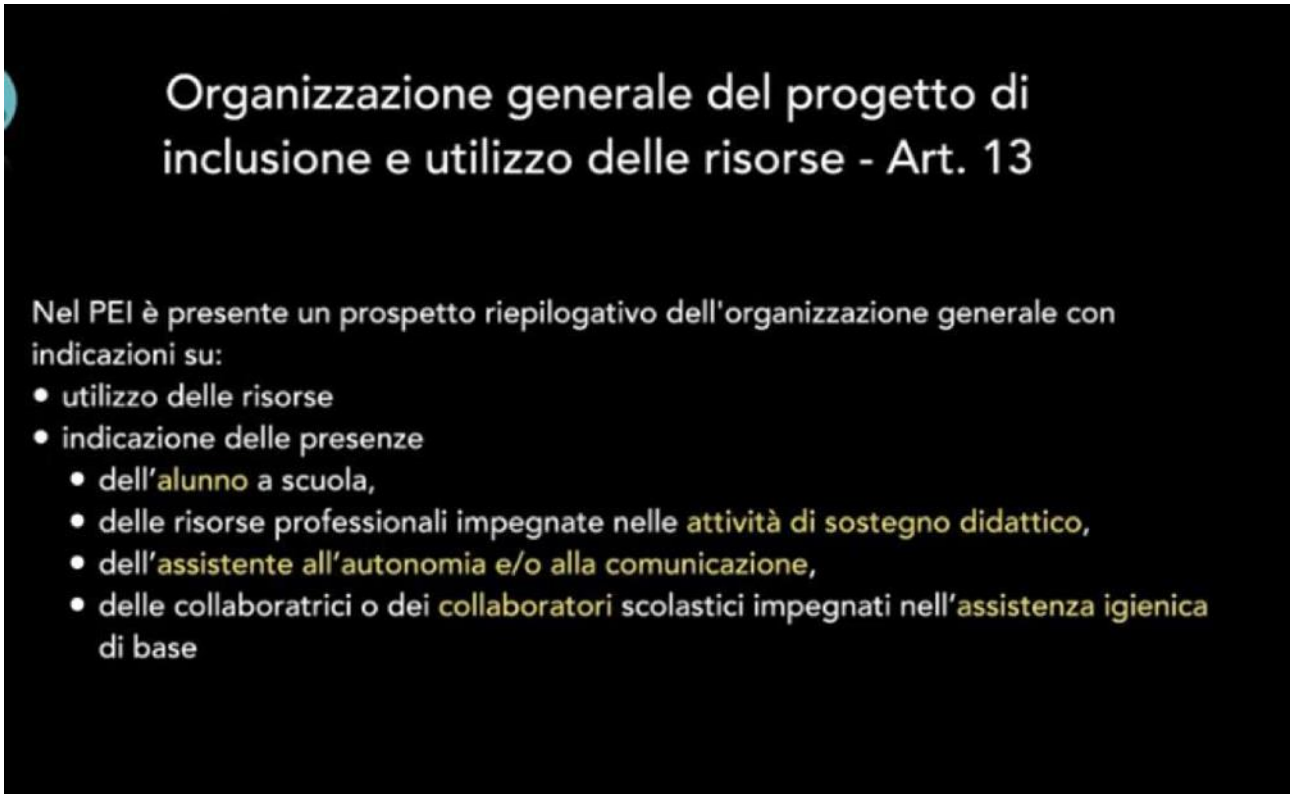

• Sezione 10

Certificazione delle Competenze con eventuali note esplicative

La certificazione delle competenze terrà conto del PEI, essa è prevista al termine della classe seconda e definisce i diversi livelli di acquisizione delle competenze. Certificare le competenze spetta al consiglio di classe e non al GLO.

È il Consiglio di classe a certificare le competenze mentre è compito del GLO esplicitare metodi e criteri di valutazione.

Verifica finale / Proposte per le risorse professionali

• Sezione 11

Questa sezione del PEI, viene redatta durante l'ultima riunione del GLO dell'anno scolastico, e riguarda le indicazioni e decisioni rispetto a:

• la verifica finale del PEI dell'anno in corso;

• interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza per l'anno scolastico successivo, compresa la proposta di ore di sostegno didattico e di risorse da destinare agli interventi di assistenza

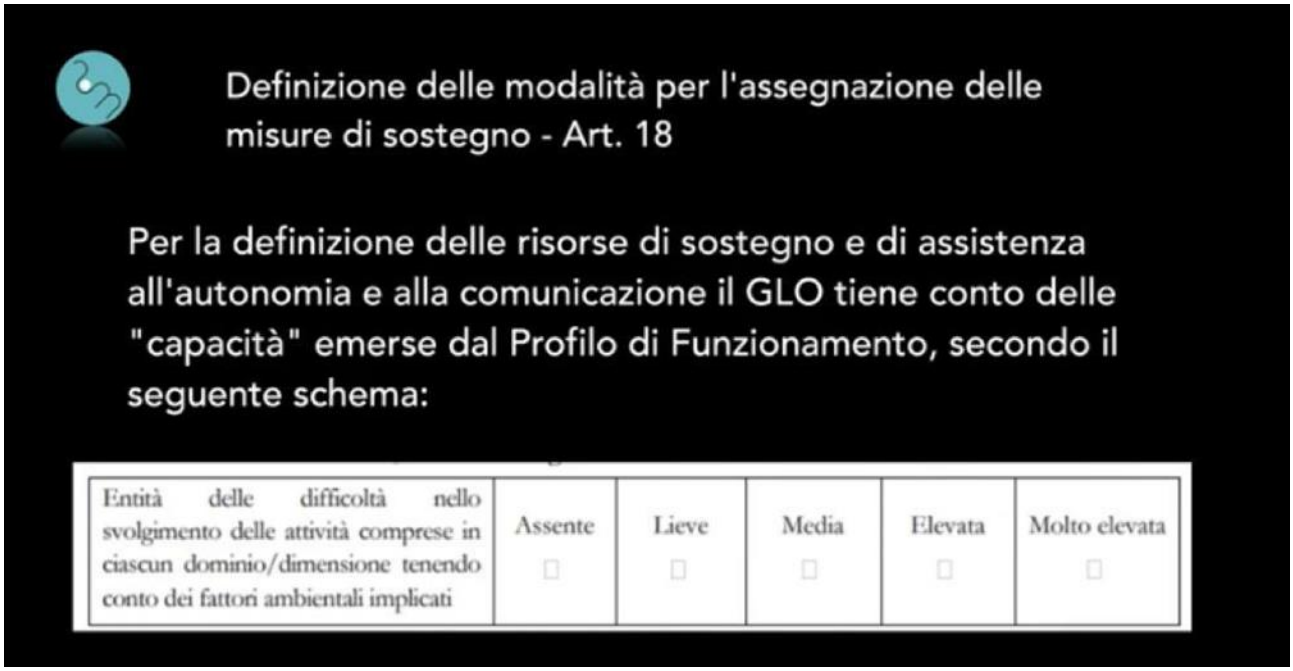

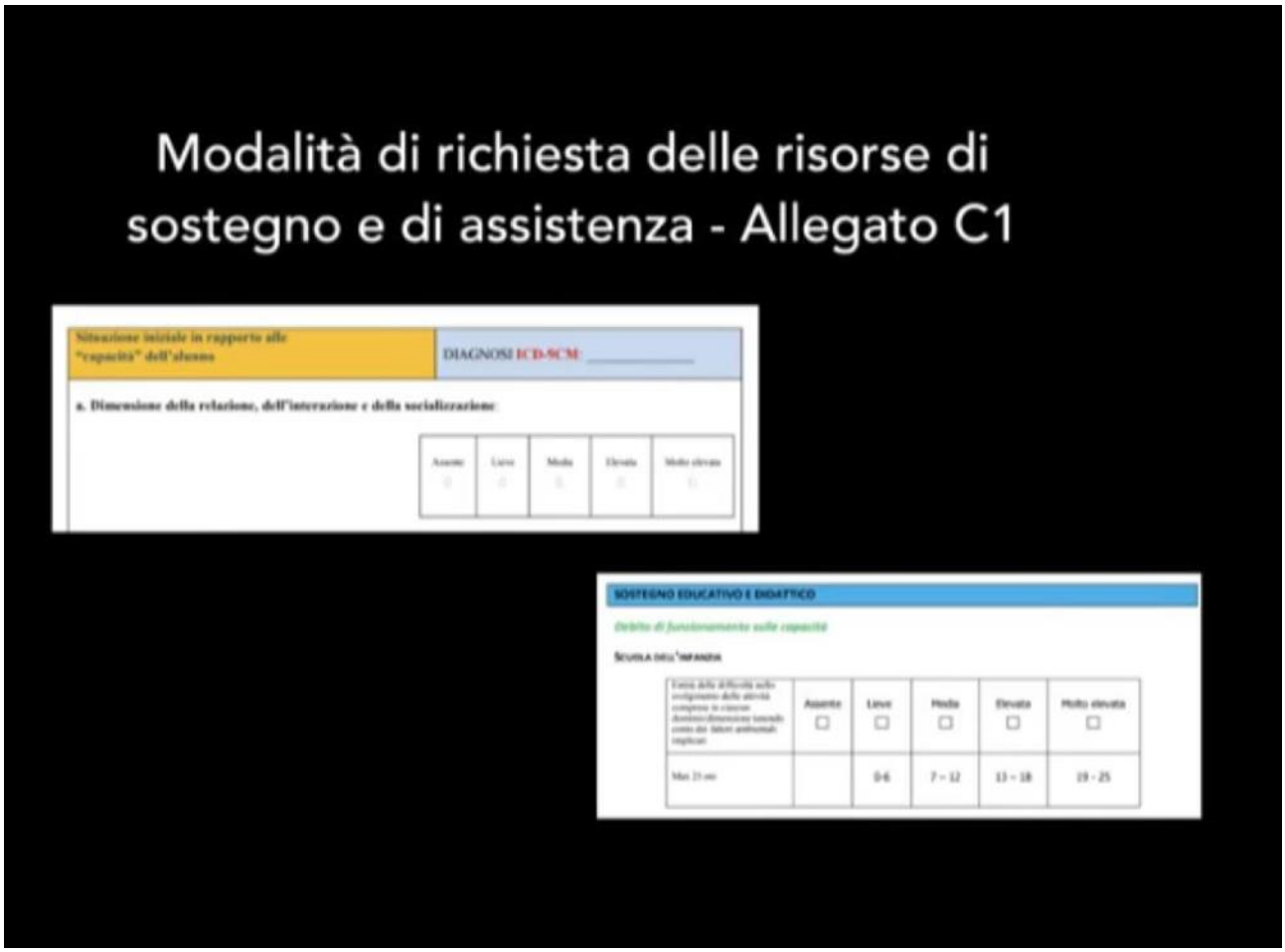

• Sezione 12

PEI redatto in via provvisoria

Il PEI provvisorio, introdotto dal DLgs 66/2017, riguarda gli alunni che entrano nella scuola per la prima volta e gli alunni di qualsiasi classe che sono stati certificati durante l'anno in corso e che non hanno quindi un PEI in vigore. Per loro, entro giugno, viene redatto un PEI, chiamato provvisorio, che conterrà tutte gli interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza, così come la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l'anno successivo.